

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3056/73 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1973

relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la creazione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono prefisse e che spetta alla Commissione proporre le misure da prendere a tal fine ;

considerando che, data l'importanza che gli idrocarburi rivestono nell'approvvigionamento energetico della Comunità e la dipendenza di quest'ultima nei confronti delle importazioni, la realizzazione di condizioni che consentano di garantire la sicurezza di approvvigionamento a lungo termine costituisce uno degli obiettivi fondamentali di tale politica ;

considerando che l'incoraggiamento delle attività di sviluppo tecnologico direttamente connesse alle attività di esplorazione, di sfruttamento, d'immagazzinamento o di trasporto degli idrocarburi, essendo tale da migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, può costituire un mezzo per realizzare tale politica ;

considerando che spetta in primo luogo all'industria petrolifera il compito di assumersi il finanziamento di tali attività ; che, dati i rischi elevati ed i notevoli investimenti che tali attività comportano, è tuttavia opportuno prevedere la possibilità per la Comunità di accordare loro un sostegno soprattutto nella misura in cui la loro realizzazione è facilitata da una riunione degli sforzi a livello comunitario ;

considerando che potranno beneficiare di tale sostegno progetti comunitari che presentino interessi essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di idrocarburi della Comunità, relativi ad attività di sviluppo

tecnologico direttamente connesse alle attività di esplorazione, di sfruttamento, di immagazzinamento o di trasporto ; che tale sostegno dovrebbe essere di carattere finanziario ;

considerando che la concessione, da parte della Comunità, dei vantaggi previsti dovrà effettuarsi conformemente alle disposizioni del trattato relative alla concorrenza ;

considerando che data la necessità di limitare tale sostegno a quanto è strettamente indispensabile, la Comunità dovrà disporre di tutti i mezzi che le permettano di valutare, di volta in volta, i vantaggi che potrà trarre dalla realizzazione di tali progetti e la loro conformità agli obiettivi della politica energetica comunitaria ;

considerando che, a questo effetto, come contropartita dei vantaggi ricevuti, i beneficiari dovranno sottoscrivere impegni nei confronti della Comunità ;

considerando che la natura specificatamente internazionale delle strutture e delle attività delle imprese operanti nel settore degli idrocarburi giustifica la trasmissione diretta alla Commissione della documentazione completa relativa ai progetti comunitari ;

considerando che i poteri d'azione richiesti per l'elaborazione di tale regime non sono stati previsti nel trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Comunità, alle condizioni previste agli articoli seguenti, può accordare il suo sostegno, nei limiti indispensabili, alla realizzazione di progetti detti « progetti comunitari », che presentino un interesse fondamentale per la sicurezza del suo approvvigionamento di idrocarburi.

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 9. 5. 1972, pag. 21.

Articolo 2

Ogni progetto deve riguardare attività di sviluppo tecnologico direttamente connesse alle attività di esplorazione, di sfruttamento, di immagazzinamento e di trasporto nel settore degli idrocarburi.

Articolo 3

La responsabilità di ogni progetto deve ricadere su una persona fisica o una persona giuridica costituita conformemente alle disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità.

Qualora la creazione di una persona giuridica per l'esecuzione di un progetto crei oneri supplementari per le imprese partecipanti, il progetto può essere realizzato con una semplice cooperazione di persone fisiche o giuridiche. In questo caso la responsabilità degli obblighi derivanti dal sostegno comunitario grava solidalmente e separatamente su tali persone.

Articolo 4

Il sostegno accordato a un progetto può assumere la forma di una partecipazione della Comunità al finanziamento di tale progetto mediante concessione dei seguenti vantaggi nell'ambito degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità, e tenuto conto degli altri interventi finanziari di carattere comunitario di cui beneficiasse eventualmente il progetto, in particolare da parte della Banca europea per gli investimenti: garanzie di prestito, prestiti, sovvenzioni rimborsabili a determinate condizioni.

La natura e l'entità del sostegno che può essere accordato a un progetto dipendono dall'oggetto dello stesso.

Questo sostegno può costituire solo una parte minoritaria del finanziamento del progetto.

Articolo 5

1. Ogni progetto presentato da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa è sottoposto all'esame della Commissione che consulta gli Stati membri.

La Commissione consulta gli Stati membri prima di sottoporre un progetto al Consiglio, di propria iniziativa.

2. La Commissione trasmette al Consiglio, con parere motivato, una relazione sull'insieme del progetto.

Questa relazione dovrà contenere indicazioni su:

- la descrizione dettagliata del progetto;
- la situazione finanziaria e le capacità tecniche del o dei responsabili del progetto;

- l'interesse del progetto per la sicurezza dell'approvvigionamento di idrocarburi della Comunità;

- la natura e le dimensioni dei rischi implicati dal progetto e la sua presumibile convenienza economica;

- il costo del progetto e le modalità di finanziamento previste per la sua esecuzione;

- ogni altro elemento che permetta di giustificare la natura e l'entità del sostegno proposto dalla Commissione per il progetto;

- i termini di realizzazione del progetto e la possibilità di ridurli;

- le misure, previste o presumibili, del sostegno degli Stati membri alla realizzazione del progetto;

- gli interventi eventuali della Banca europea per gli investimenti.

3. La Commissione sottopone al Consiglio una proposta che implica eventualmente:

a) l'attribuzione di misure di sostegno di cui all'articolo 4;

b) gli impegni che il beneficiario dovrà assumere nei confronti della Comunità.

Articolo 6

1. Il Consiglio, dopo essere stato investito dalla Commissione, può chiederle le informazioni e le indagini supplementari che ritiene necessari.

2. Il Consiglio delibera all'unanimità sulla proposta della Commissione.

Articolo 7

I vantaggi concessi dalla Comunità non devono modificare le condizioni di concorrenza in maniera incompatibile con le relative disposizioni del trattato.

Articolo 8

Il o i responsabili della realizzazione di un progetto che beneficia di un sostegno della Comunità trasmettono annualmente alla Commissione, che ne informa il Consiglio, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a detto progetto e sulle spese sostenute per l'esecuzione dello stesso.

In qualsiasi momento la Commissione ha accesso ai conti relativi a questo progetto.

Articolo 9

Le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato.

Articolo 10

La Commissione presenta annualmente una relazione sull'applicazione del presente regolamento al Parla-

mento europeo e al Consiglio che si pronuncia su tale relazione.

Articolo 11

Il presente regolamento entrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP
